



# COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR. 29 del 31-07-2019

**Oggetto:** PROROGA ADOZIONE CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE PER I COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5000 ABITANTI AI SENSI ART. 15-QUATER DEL 30.04.2019 (DECRETO CRESCITA) CONVERTITO NELLA LEGGE N. 58 DEL 28.06.2019.

L'anno **duemiladiciannove** addì **trentuno** del mese di **Luglio** convocato dal Sindaco alle ore **21:00** nella SEDE COMUNALE, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
MELLONI ANDREA	X		TEDESCHI GIULIA CELESTE		X
BIANCHI TOMMASO	X				
FERRARIS GIADA	X				
CRISEO MARCELLA	X				
POZZATO FEDERICA	X				
SCAGLIA LORENZO	X				
MONTI PAMELA ANGELA	X				
BORGHINI CRISTIANO	X				
PERETTI MARGHERITA	X				
LACITIGNOLA LARA	X				

Numero totale **PRESENTI: 10** – **ASSENTI: 1**

Assiste all'adunanza, con le funzioni previste dall'art.97 comma 4, a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI BOGGI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANDREA MELLONI – nella sua qualità di Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Espone il Sindaco;

Considerato che il Comune di Anzola d'Ossola non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo ordinamento contabile prevista dall'art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare il principio contabile applicato 4/3 allegato al medesimo decreto, concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria.

Visti i commi 1 e 3 dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano:

“1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

...

3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.”

Visto il comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recita:

“2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017.”

Vista la Faq n. 30 del 18 aprile 2018 della Commissione Ministeriale per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali (Arconet) che recita:

“Considerata la formulazione poco chiara dell'art. 232 del TUEL citato, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell'organo) la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l'esercizio 2017, interpretando in tal senso l'art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico. Si ricorda a tali enti che permane comunque l'obbligo di provvedere all'aggiornamento dell'inventario.”

Visto il comunicato del Ministero dell'Interno – Direzione centrale Finanza Locale del 25.04.2018 che conferma quanto espresso dalla Commissione Arconet.

Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 56 in data 20.11.2015 con la quale veniva rinviata all'esercizio 2017 l'adozione del principio della contabilità economico-patrimoniale.

Visto il comunicato del MEF prot n. 59221 del 02.04.2019 con oggetto: “Semplificazione degli adempimenti relativi alla contabilità economico patrimoniale e al bilancio consolidato.

Considerato che in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per le sopra richiamate disposizioni occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione.

Rilevato quindi che la popolazione residente del Comune di Anzola d'Ossola rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL è inferiore ai 5 mila abitanti.

Vista inoltre la Faq n. 22 del 24 marzo 2017 con la quale la Commissione Arconet ha fornito

importanti chiarimenti in ordine al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria.

Considerato opportuno avvalersi delle richiamate disposizioni di proroga, al fine di attivare correttamente l'adeguamento di tutte le procedure, anche informatiche, tenendo conto dei numerosi adempimenti imposti nel corrente esercizio finanziario dal nuovo ordinamento contabile.

Visto il comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita:

*“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.”.*

Richiamato l'art. 15-quater del D.Lgs. 34/2019 che modifica l'art. 232 del T.U. 267/2000 in materia di contabilità economico-patrimoniale per i comuni con meno di 5000 abitanti portando l'obbligo dal 2020 con approvazione del rendiconto entro aprile 2021;

Ritenuto di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, a partire dal bilancio consolidato 2018;

Ricordato che ANCI stessa da tempo manifesta forti perplessità circa l'effettiva portata degli adempimenti relativi sia al bilancio consolidato che alla contabilità economico-patrimoniale con riferimento agli attesi benefici “conoscitivi”. Lo sforzo amministrativo-gestionale ed economico risulta sproporzionato rispetto al risultato di maggior efficacia contabile che si intende perseguire, ed alla reale possibilità di utilità e di controllo dell'ingente mole di informazioni che si verrebbe a produrre.

Ritenuto pertanto di dover esonerare l'Ufficio Ragioneria dalle incombenze della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, in considerazione del fatto che il nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 ha ampliato notevolmente gli adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i Comuni di minori dimensioni.

Visto il vigente TUEL ed in particolare l'art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale.

Considerato che, al fine esercitare tale facoltà, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato all'approvazione del rendiconto della gestione.

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il Regolamento di Contabilità.

Rilevato che la presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di revisione.

Visto che sulla proposta della presente deliberazione, come previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii. – sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti legalmente resi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti:  
n. 10 favorevoli,

nessuno contrario,  
nessuno astenuto

### **DELIBERA**

Per le motivazioni in premessa di avvalersi della facoltà:

- di rinviare l'adozione della contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- di non predisporre il bilancio consolidato per l'anno 2018, la cui scadenza è fissata al prossimo 30 settembre come previsto dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL.

Di dare atto che il rendiconto della gestione 2018 verrà approvato senza allegare il conto economico e lo stato patrimoniale secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Di dare atto che il primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. alla contabilità finanziaria, sarà pertanto quello relativo all'esercizio 2020.

Di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all'Organo di revisione dell'Ente.

### **SUCCESSIVAMENTE**

Rilevata l'urgenza di approvare il provvedimento stante le disposizioni legislative specifiche in materia;

Con voti legalmente resi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti:  
n. 10 favorevoli,  
nessuno contrario,  
nessuno astenuto,

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Segretario Comunale  
f.to dott. GIOVANNI BOGGI

Il Presidente della Seduta  
f.to dott. ANDREA MELLONI

---

---

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Anzola d'Ossola: 31-07-2019

Il Responsabile del Servizio  
f.to ROSSANA BELTRAMI

---

---

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Anzola d'Ossola: 31-07-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Rossana Beltrami

---

---

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, per quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, dal giorno 06-08-2019

Anzola d'Ossola: 06-08-2019

Il Segretario Comunale  
f.to dott. GIOVANNI BOGGI

---

---

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16-08-2019 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. (modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione)

Anzola d'Ossola:

Il Segretario Comunale  
Dott. GIOVANNI BOGGI

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Anzola d'Ossola: 06-08-2019

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. GIOVANNI BOGGI